

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 49-2048

Dipendente Dott.ssa Emilia Maria Chio'; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento, a titolo gratuito, a favore della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota pervenuta il 18 aprile 2011, la Dott.ssa Emilia Maria Chio', funzionario regionale assegnato alla Direzione Sanità, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di insegnamento, a titolo gratuito, a favore della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Torino, su "Farmaci per le malattie rare" al master in malattie rare – II livello, per un totale di 25 ore di lezione da tenere nel periodo settembre – novembre 2011.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di insegnamento conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di insegnamento era 3, e che peraltro alla dipendente sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico di insegnamento esterno;

visto che il Direttore della Direzione di assegnazione della Dott.ssa Emilia Maria Chiò, sulla stessa nota ha apposto il proprio visto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

la dipendente Dott.sa Emilia Maria Chiò, funzionario regionale assegnato alla Direzione Sanità, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di insegnamento, a titolo gratuito, a favore della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Torino, per un totale di 25 ore di lezione da tenere nel periodo settembre – novembre 2011.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)